

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
----------------------	----------

CAPO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
--	----------

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	5
Art. 2 – Principi generali	6
Art. 3 – Definizioni.....	6
Art. 4 – Classificazione dei rifiuti	8
Art. 5 – Competenze del Consorzio.....	10
Art. 6 – Competenze della società affidataria dei servizi.....	11
Art. 7 – Competenze del Comune	11

CAPO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	14
---	-----------

TITOLO I – Principi generali	14
------------------------------------	----

Art. 8 – Oggetto del servizio e principi generali	14
Art. 9 – La raccolta differenziata.....	14
Art. 10 – Responsabilità del produttore e del detentore.....	15
Art. 11 – Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione	15
Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani	15
Art. 13 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari	22
Art. 14 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali.....	23

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA	24
--------------------------------------	----

Art. 15 – Tipologia dei contenitori stradali/domiciliari destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	24
Art. 16 - Raccolta differenziata porta a porta	25
Art. 17 – Esposizione dei sacchi e dei contenitori	25
Art. 18 – Lavaggio dei contenitori.....	26
Art. 19 – Raccolta della frazione indifferenziata residua	26
Art. 20 – Raccolta della frazione organica.....	28

Art. 21 – Raccolta dei rifiuti verdi	29
Art. 22 – Raccolta degli imballaggi in vetro.....	29
Art. 23 – Raccolta degli imballaggi in plastica	30
Art. 24 – Raccolta della carta, cartone e tetrapak	31
Art. 25 – Raccolta degli indumenti usati.....	32
Art. 26 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie	32
Art. 27 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	33
Art. 28 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico	33
Art. 29 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica e tubi catodici	34
Art. 30 – Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico	34
Art. 31 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi	35
Art. 32 – Albo Comunale dei Compostatori Domestici	36
Art. 33 – Servizio utenze domestiche	36
Art. 34 – Servizio utenze non domestiche	37
TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	38
Art. 35 – Pulizia del territorio.....	38
Art. 36 – Spazzamento	38
Art. 37 – Cestini stradali	38
Art. 38 – Pulizia dei Mercati	39
Art. 39 – Imbrattamento delle aree pubbliche.....	39
Art. 40 – Aree occupate da esercizi pubblici	40
Art. 41 – Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	40
Art. 42 – Aree di sosta per nomadi	40
Art. 43 – Pulizia delle aree private.....	40
Art. 44 – Volantinaggio	41
Art. 45 – Altri servizi su richiesta	41
Art. 46 - Associazioni di volontariato.....	41

CAPO III – CENTRI DI RACCOLTA.....43

Art. 47 – Centri di Raccolta (isole ecologiche)	43
---	----

Art. 48 - Compiti dell'appaltatore per la gestione del centro di raccolta.....	43
Art. 49 - Accesso al centro di raccolta da parte degli utenti.....	44
Art. 50 - Apertura del centro di raccolta.....	44
Art. 51 - Modalità di conferimento.....	44
Art. 52 - Rimostranze	45

CAPO IV – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI46

Art. 53 – Divieti.....	46
Art. 54 – Controlli.....	47
Art. 55 – Sanzioni	47

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI50

Art. 56 – Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di passaggio dalla raccolta con contenitore stradale alla raccolta domiciliare.....	50
Art. 57 – Osservanza di altre disposizioni	50
Art. 58 – Danni e risarcimenti.....	50
Art. 59 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti.....	50
Art. 60 – Disposizioni transitorie e finali.	50
Art. 61 – Entrata in vigore del Regolamento	50

CAPO I

DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di rifiuti, dei criteri ed indirizzi dettati in merito dalla Regione e dalla Provincia.
2. La modifica di norme di legge aventi efficacia imperativa nella materia disciplinata dal presente Regolamento determinerà la disapplicazione delle norme regolamentari che risultassero in loro immediato contrasto.
3. Sono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità organizzative dei servizi di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;
 - e) la modalità di attribuzione delle quantità di rifiuto urbano raccolto in circuiti intercomunali (conferimenti multipli) prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base di quanto disposto dalla normativa nazionale e dei criteri adottati in merito dall'Amministrazione regionale.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, e terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) ai materiali esplosivi in disuso;
 - e) ai prodotti e materiali contenenti amianto;
 - f) ai rifiuti che, per quantità e qualità, non è possibile assimilare ai rifiuti urbani, ai sensi del comma 3, lett. f del presente articolo.
5. Il presente Regolamento, oltre a perseguire gli obiettivi indicati, è adottato al fine di:
 - a) ridurre le quantità di rifiuti immessi nell'ambiente ed il loro impatto sull'ecosistema;
 - b) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - c) razionalizzare le modalità di espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, anche sviluppando la collaborazione degli utenti;
 - d) promuovere la raccolta differenziata, indicando le modalità di conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) coordinare la gestione comunale con quella degli altri comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale.

Art. 2 – Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) limitando inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Il presente Regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
5. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dalla normativa nazionale e dai documenti di programmazione regionali e provinciali.

Art. 3 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di rifiuti, ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - **compostaggio domestico:** tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante buca nel terreno, cumulo o con apposite attrezzature;
 - **compostaggio di comunità:** trattamento del rifiuto organico proveniente da una pluralità di produttori eseguito in un'unica struttura dedicata situata nel territorio dove risiedono i soggetti conferenti: il compost ottenuto dal processo di compostaggio collettivo può essere usato sia dai soggetti che hanno conferito il rifiuto sia ceduto a terzi. Il compostaggio collettivo è eseguito in conformità alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, ove applicabile;
 - **albo dei compostatori:** elenco in cui sono registrate le utenze che praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde dei rifiuti urbani;
 - **raccolta porta a porta:** raccolta dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;
 - **raccolta su chiamata:** raccolta dei rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il gestore del servizio;
 - **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio plastica, latte e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per poi essere separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
 - **conferimento:** operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi

di detenzione ai dispositivi ed ai luoghi di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale), con le modalità stabilite dal presente Regolamento;

- **trasporto:** operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dall'Ente gestore per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo o dalla raccolta porta a porta fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento; tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio;
- **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
- **trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- **contenitore:** recipiente (es. sacco, paper-box, cassonetto, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti;
- **centro di raccolta, isola ecologica:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- **conferimenti multipli:** conferimenti di rifiuti omogenei agli impianti di trattamento o alla discarica da un unico mezzo di raccolta che ha effettuato il servizio in più di un comune;
- **mini isole ecologiche:** batteria di contenitori ravvicinati e di idonee dimensioni, allestite al fine di agevolare gli utenti per il conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti;
- **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- **gestione:** raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- **gestore del servizio:** soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa, per conto dell'Amministrazione comunale: il gestore del servizio è il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente;
- **Consorzio di bacino:** Consorzio obbligatorio con il quale i Comuni consorziati assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui al presente Regolamento;
- **combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione, a garantire un adeguato potere calorifico e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- **utente:** chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte in cui sono prodotti dei rifiuti urbani;
- **utenze domestiche,** luoghi o locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

- **utenze non domestiche** luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera;
- **appaltatori dei servizi:** soggetti individuati dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- **imballaggi:** manufatti, composti da materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere merci e prodotti, per consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ed assicurarne la loro presentazione, si suddividono in:
 - a) imballaggio per la vendita o primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - b) imballaggio multiplo o secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - c) imballaggio per il trasporto o terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- **rifiuti urbani pericolosi:** pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali R.A.E.E., olii minerali esausti, vernici, solventi, ecc;
- **rifiuti ingombranti:** beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico e non, di uso comune, che, per peso e volume, non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta dove attivo o stradale negli altri casi;
- **Capitolato Speciale di Appalto:** l'insieme delle modalità, delle regole e delle prescrizioni, definite dal gestore del servizio, che gli Appaltatori del servizio devono rispettare per la corretta esecuzione dello stesso.
- **Schede Servizi dei Comuni:** documenti allegati al Capitolato Speciale di Appalto in cui sono indicate in dettaglio, Comune per Comune, le caratteristiche tecniche del servizio (elenco, tipologia e modalità dei servizi attivati, zone e/o utenze servite, periodicità, etc...). Le Schede Servizi dei Comuni sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Consorzio (www.consorziousea.it). Tali schede potranno subire variazioni in corso d'opera, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono **rifiuti urbani**:
 - a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
 1. **frazione organica** ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, piccoli ossi e simili;
 2. **frazione verde** costituita da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba,

dalla pulizia e dalla potatura dei giardini;

3. **frazione residua** ovvero i rifiuti indifferenziati residuali delle frazioni differenziate destinate al recupero;
4. **frazione recuperabile** ovvero gli scarti recuperabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, abiti usati, ecc...) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
5. **rifiuti pericolosi** composti da pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" (es. vasi di pitture e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti, lampade a scarica e tubi catodici, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti;
6. **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico e non.

- b) **i rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del vigente Regolamento;
- c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggetto ad uso pubblico;
- d) **la frazione verde** proveniente da aree verdi pubbliche e private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- e) **i rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 883 ed assimilati ai sensi del vigente Regolamento;
- f) **i rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere b), c), d) e meglio specificati nel vigente Regolamento di assimilazione dei rifiuti.

3. Sono **rifiuti speciali** (fatta eccezione per quelli assimilati):

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lett. e) del d.lgs. 152/2006;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizi;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco,

nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Art. 5 – Competenze del Consorzio

1. Le competenze del Consorzio obbligatorio di bacino, C.S.E.A. – Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente sono quelle previste dalla normativa statale e regionale (es. RUPAR, MUD, ecc).
2. Il C.S.E.A., in particolare, provvede alla:
 - a) vigilanza e controllo sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b) approvazione e definizione delle modalità di conferimento e delle frequenze di raccolta;
 - c) definizione dell'attività informativa e formativa nei confronti della popolazione scolastica e dei cittadini, allo scopo sia di informare sui servizi svolti, sia di creare una diffusa coscienza ambientale.
3. Al C.S.E.A. inoltre competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso provvede mediante soggetti terzi:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - b) la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
 - d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
4. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti, a cura del produttore, sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi autorizzati;
5. Il C.S.E.A. può svolgere le seguenti attività:
 - a) l'emissione, in accordo con in Comuni, di atti e lo svolgimento delle attività volte a definire:
 - l'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di asporto rifiuti urbani;
 - l'individuazione delle aree di spazzamento;
 - le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
 - l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - lo studio di fattibilità e l'eventuale implementazione di servizi aggiuntivi;
 - l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
 - b) la consulenza agli uffici tecnici comunali in fase di analisi degli elaborati inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Art. 6 – Competenze della società affidataria dei servizi

1. Fanno parte dei servizi istituzionali, consolidati, continuativi e programmabili le seguenti attività, alle quali la società affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti può provvedere, direttamente o mediante soggetti terzi, nei limiti indicati dal contratto di servizio:
 - a) raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani;
 - b) raccolta e trasporto rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento;
 - c) raccolta e trasporto rifiuti ingombranti;
 - d) raccolta e trasporto rifiuti organici;
 - e) raccolta e trasporto vetro;
 - f) raccolta e trasporto plastica, lattine e contenitori per bevande;
 - g) raccolta e trasporto carta e cartone;
 - h) raccolta e trasporto frazione verde e legno;
 - i) raccolta e trasporto pile e farmaci;
 - j) servizi affini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - k) servizi Pubblici Speciali:
 - mercati, fiere, sagre, manifestazioni, eventi;
 - l) gestione aree ecologiche e centri di raccolta ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
 - m) attività formativa e informativa:
 - comunicazione agli utenti;
 - n) lavaggio e disinfezione dei cassonetti.
2. La società affidataria del servizio può inoltre svolgere le seguenti attività:
 - a) raccolta e trasporto dei rifiuti speciali assimilabili per la quota parte eccedente i rifiuti assimilati delle utenze non domestiche, previo accordo economico tra le parti alle condizioni di mercato;
 - b) spazzamento;
 - c) dettagliata individuazione operativa delle modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali, nel rispetto del contratto di servizio, delle specifiche tecniche, delle schede di servizio e delle indicazioni del Comune.

Art. 7 – Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:
 - a) fornire alla Regione, alla Provincia ed al C.S.E.A. ed agli Enti preposti dalla L.R. tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste, ai sensi dell'art. 198, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
 - b) esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 198, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
 - c) fornire parere su:

- modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
- modalità delle frequenze di raccolta, in funzione delle varie frazioni, approvate dal C.S.E.A. e definite secondo le competenze di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- collocazione degli ecopunti di raccolta sul suolo pubblico;

d) controllare il corretto svolgimento delle operazioni di:

- conferimento dei rifiuti da parte del privato, in collaborazione con C.S.E.A. e la società affidataria del servizio;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del C.S.E.A. e della società affidataria del servizio;

e) emettere ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del d.lgs. 152/2006;

f) adottare i provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006;

g) emettere ordinanze, in attuazione del presente Regolamento, alle linee guida consortili e al piano di servizio predisposto dalla società di raccolta, volte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti, l'eventuale esposizione e ritiro dei contenitori per lo svuotamento degli stessi.

h) smaltire i rifiuti speciali derivanti da:

- depurazione di acque di scarico urbane;
- rifiuti abbandonati all'interno delle acque superficiali e sotterranee;
- attività propria dell'amministrazione.

2. Fermo il potere di vigilanza del C.S.E.A. nei confronti della società affidataria, il Comune, in caso di riscontrata irregolarità del servizio potrà:

- a) contestare in forma scritta l'inadempimento della società affidataria del servizio;
- b) richiedere l'intervento del C.S.E.A. al fine di sollecitare il rispetto del contratto e della specifica del servizio;
- c) richiedere al C.S.E.A. l'applicazione delle sanzioni ai sensi del contratto di servizio o la risoluzione dello stesso.

3. Il Comune si impegna:

- a) a garantire le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio anche assicurando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;
- b) ad emanare, se richiesto, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta, prevedendo adeguate sanzioni;
- c) a contribuire al miglioramento delle condizioni operative con:
 - comunicazione tempestiva delle estensioni o modifiche territoriali;

- controlli sul territorio tesi ad individuare eventuali conferimenti scorretti ed utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
- iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione;

CAPO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – Principi generali

Art. 8 – Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4 del presente Regolamento che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre, nel tempo, il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. Il C.S.E.A., nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente Regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
4. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, pertanto viene effettuata sull'intero territorio comunale: per l'organizzazione dei servizi il C.S.E.A. predispone lo schema delle specifiche tecniche e le schede servizi per ciascun comune, dal quale risultano i servizi resi alle utenze ed il relativo corrispettivo.
5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
6. La società affidataria deve provvedere, d'accordo con il Comune e la società che gestisce l'impianto di smaltimento e con quelle degli impianti di recupero e nel rispetto di quanto disposto dalla specifica dei servizi, alla pesatura delle quantità raccolte attraverso conferimenti multipli, di tutti i rifiuti raccolti nel territorio prima del loro conferimento e/o smaltimento. E' facoltà del C.S.E.A. e del Comune servito svolgere tutte le azioni ritenute opportune al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte ed attribuite.

Art. 9 – La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 8.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio del C.S.E.A. mediante la raccolta differenziata dei rifiuti, con sistemi porta a porta o di immediata prossimità, attraverso mini isole ecologiche, per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
4. Il Consorzio di bacino, sentito il Comune, stabilisce:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
5. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani prodotti da utenze non domestiche

deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani.

6. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di aree private delle utenze domestiche (es. cortili) e non domestiche, in via non esaustiva, negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
7. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli uffici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori, collaborano con il Soggetto gestore nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 10 – Responsabilità del produttore e del detentore

Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti che vengono conferiti al sistema di raccolta.

Art. 11 – Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione

1. Il Consorzio di bacino cura, anche in collaborazione con la società affidataria ed il Comune, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini degli obiettivi raggiunti.
3. Tali dati sono resi disponibili, mensilmente, sul sito istituzionale del Consorzio.
4. Periodicamente il C.S.E.A. diffonde, con opportune modalità, apposito materiale informativo (opuscolo, rivista periodica, ecc.) con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei contenitori. Tale documentazione fornisce ampia divulgazione dei servizi resi e sugli orari dei centri di raccolta (isole ecologiche). Predispone e diffonde altresì, per ogni Comune, il calendario standard dei giorni di raccolta delle varie frazioni di rifiuto. Per alcune utenze specifiche, con modalità e/o giorni di raccolta differenti da quelli standard, verranno predisposti calendari specifici.
5. Sono inoltre date indicazioni sulle destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.
6. Il Comune può prevedere, ad integrazione dei servizi offerti, nelle forme e nell'organizzazione ritenuta più idonea, l'istituzione di uno sportello rivolto alle utenze con compiti di informazione circa le modalità dei servizi attivati.

Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani

1. I criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e dei criteri regionali.

I rifiuti speciali non pericolosi, per essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

- a) essere compresi nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo;
- b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati, nella apposita colonna "kg/(mq×anno)" della tabella di cui al comma 5 del presente articolo e nel contempo non

superare i quantitativi di rifiuti destinati allo smaltimento, rispettivamente indicati per ogni categoria di attività;

c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta.

2. I rifiuti urbani assimilabili eccedenti i limiti massimi sopra indicati, potranno essere oggetto di apposita convenzione, stipulata a condizione di mercato, tra il produttore e le società specializzate regolarmente iscritte agli appositi albi.
3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

- 16 01 20 *vetro*
- 16 01 22 *componenti non specificati altrimenti*
- 16 01 99 *rifiuti non specificati altrimenti*
- 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
 - 16 02 14 *apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13*
 - 16 02 16 *componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
- 16 06 batterie ed accumulatori

**17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**

- 17 02 legno, vetro e plastica
 - 17 02 01 *legno*
 - 17 02 02 *vetro*
 - 17 02 03 *plastica*
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
 - 17 04 01 *rame, bronzo, ottone*
 - 17 04 02 *alluminio*
 - 17 04 03 *piombo*
 - 17 04 04 *zinco*
 - 17 04 05 *ferro e acciaio*
 - 17 04 06 *stagno*
 - 17 04 07 *metalli misti*

**20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA
ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE
ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
 - 20 01 01 *carta e cartone*
 - 20 01 02 *vetro*
 - 20 01 08 *rifiuti biodegradabili di cucine e mense*
 - 20 01 10 *abbigliamento*
 - 20 01 11 *prodotti tessili*
 - 20 01 25 *oli e grassi commestibili*

- 20 01 32 *medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*
- 20 01 34 *batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*
- 20 01 36 *apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35*
- 20 01 38 *legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*
- 20 01 39 *plastica*
- 20 01 40 *metallo*
- 20 01 99 *altre frazioni non specificate altrimenti*

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 *rifiuti biodegradabili*

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 *rifiuti urbani non differenziati*

20 03 02 *rifiuti dei mercati*

20 03 03 *residui della pulizia stradale*

20 03 07 *rifiuti ingombranti*

20 03 99 *rifiuti urbani non specificati altrimenti*

4. L'elenco di cui al comma 3 del presente articolo potrà essere aggiornato con modifiche regolamentari.
5. In conformità ai criteri stabiliti dalla Regione sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3, la cui produzione annua di rifiuti non superi le seguenti quantità:
- a) la prima colonna della tabella sottostante stabilisce, per ciascuna categoria di attività, i limiti quantitativi totali di rifiuti assimilati.
 - b) la seconda colonna, della stessa tabella, individua la quantità massima di rifiuti assimilati, ricompresi nei quantitativi totali indicati nella prima colonna, che possono essere destinati allo smaltimento, rispettivamente da ogni categoria di attività:

Id Codice Norma	Categorie	Rifiuti assimilati totali <small>[kg/m² · anno]</small>	Rifiuti destinati a smaltimento <small>[kg/m² · anno]</small>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	10	4
2	Cinematografi e teatri	5	2
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	8	3

Id Codice Norma	Categorie	Rifiuti assimilati totali <small>[kg/m² · anno]</small>	Rifiuti destinati a smaltimento <small>[kg/m² · anno]</small>
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	13	4
5	Stabilimenti balneari	7	3
6	Esposizioni, autosaloni	5	2
7	Alberghi con ristorante	20	7
8	Alberghi senza ristorante	16	4
9	Case di cura e riposo	18	8
10	Ospedali	20	9
11	Uffici, agenzie, studi professionali	20	6
12	Banche ed istituti di credito	15	3
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	17	6
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	24	7
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10	4
16	Banchi di mercato beni durevoli	20	8
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	20	7
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	15	5
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20	6
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	15	10

Id Codice Norma	Categorie	Rifiuti assimilati totali [kg/m ² · anno]	Rifiuti destinati a smaltimento [kg/m ² · anno]
21	Attività artigianali di produzione beni specifici (limitatamente alle superfici)	15	8
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	100	33
23	Mense, birrerie, hamburgerie	100	25
24	Bar, caffè, pasticcerie	80	26
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	30	15
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	28	13
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	100	35
28	Ipermercati di generi misti	40	14
29	Banchi di mercato genere alimentari	80	38
30	Discoteche, night club	20	7
31	Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali	50	20

I limiti quantitativi indicati nella succitata tabella potranno essere aggiornati con apposite modifiche regolamentari, a seguito di specifiche disposizioni nazionali o regionali ovvero di campagne territoriali di verifica e monitoraggio.

6. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali ed artigianali con produzione di beni (limitatamente alle superfici non adibite alla produzione).
7. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente comma non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.
8. Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare, a giudizio del gestore del servizio, di un servizio dedicato con contenitori scarrabili o stazionari (benne, scarrabili, press-container), il soggetto gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con le stesse. Nei Comuni in cui vige il regime tariffario, in deroga a quanto previsto nei Regolamenti comunali per l'applicazione della Tariffa di gestione dei

rifiuti urbani, per tali utenze selezionate la quota variabile della tariffa è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, fermo restando l'applicazione della quota fissa secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

9. Qualora la produzione dei rifiuti assimilati ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione dei rifiuti eccedenti tali limiti come rifiuti speciali.
10. Ai fini della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fermo restando l'obbligo della suddivisione e del conferimento differenziato dei rifiuti anche per le utenze non domestiche, le diverse tipologie di rifiuto sono valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento opera la privativa di cui all'art. 5 comma 3.
11. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 152 /2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.
12. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.
13. Le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi ivi compreso il conferimento dei rifiuti assimilati ai centri di raccolta comunali, devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8 del D.lgs. n.152/2006.

Art. 13 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente Regolamento;
 - d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
 - e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - f) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati).

Art. 14 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a) fiori secchi;
 - b) corone funebri;
 - c) carta;
 - d) ceri e lumini;
 - e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero; qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "*Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni*".
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.
9. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 15 – Tipologia dei contenitori stradali/domiciliari destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura della società affidataria, secondo le schede servizi di ciascun comune ed in conformità al piano colore ed alle volumetrie indicate dal C.S.E.A. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, la società di raccolta provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza/Comune con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Tutti i contenitori eventualmente forniti all'utenza sono in comodato d'uso e da questa devono essere mantenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia". In particolare non devono essere manomessi ed imbrattati.
3. Non sarà garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.
4. Nel caso di furto la società di raccolta procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di 360 lt.; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
5. I contenitori dovranno essere costruiti con materiali facilmente lavabili ed avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. I contenitori eventualmente consegnati all'utenza devono essere:
 - a) collocati all'interno di aree private o di pertinenza per quanto concerne l'organico e la frazione verde servite con il sistema domiciliare, fatta salva l'attivazione di servizi internalizzati su ulteriori frazioni;
 - b) esposti e ritirati nel più breve tempo possibile dopo lo svuotamento a cura delle utenze medesime.
7. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, sentito il C.S.E.A. e la società di raccolta.
8. La collocazione e l'eventuale successivo spostamento su suolo pubblico dei cassonetti e degli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti sono attuati dall'azienda affidataria su conforme indicazione del Comune, al fine di tutelare la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
9. I contenitori domiciliari, cessata l'esigenza del servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, alla società affidataria vuoti e puliti previa comunicazione.

Art. 16 - Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti sono conferiti nei contenitori, o nei sacchi semitrasparenti, nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti. Allo stesso modo, nel caso di conferimento a sacchi, questi devono essere chiusi.
3. Il rifiuto non va mai depositato sfuso sul suolo.
4. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente.
5. L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei sacchi e nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i sacchi ed i contenitori medesimi.
6. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il gestore del servizio, in conformità al Capitolato Speciale di Appalto, predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori utilizzati dall'utenza.
7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'appaltatore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, l'operatore potrà compilare l'adesivo di segnalazione e applicarlo sul contenitore, o sul sacco, per il quale rilevi la difformità o, in alternativa, consegnarlo direttamente all'utente, non raccogliendo il materiale difforme.

Art. 17 – Esposizione dei sacchi e dei contenitori

1. Le indicazioni operative per la raccolta differenziata domiciliare del rifiuto fanno riferimento vigenti disposizioni regionali e comunali in materia.
2. Il servizio di raccolta domiciliare viene svolto con le cadenze riportate nella specifica dei servizi e nell'informativa consegnata dalla società di raccolta e recapitata all'utenza servita al momento dello start-up. E' svolto normalmente nei giorni riportati nel calendario distribuito all'utenza.
3. I sacchi ed i contenitori devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.
4. E' preferibile, per motivi di ordine e decoro urbano, esporre i contenitori ed i sacchi immediatamente prima e ritirare i contenitori ed i sacchi non conformi non appena effettuato lo svuotamento e comunque entro i limiti indicati per ciascun comune nel calendario delle frequenze e secondo l'orario ivi riportato.
5. La società affidataria dei servizi non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori, o raccolta dei sacchi, per esposizioni non conformi a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.
6. I contenitori ed i sacchi dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati preliminarmente in accordo

con il comune e la società di raccolta, dove l'utente colloca il contenitore ed i sacchi.

7. I contenitori ed i sacchi devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi. I contenitori ed i sacchi non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello del piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.
8. Il servizio dovrà essere garantito mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'affidatario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
9. La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori stabilmente collocati e/o esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico della società affidataria che ne risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per l'inadempimento del contratto di servizio.
10. Qualora l'azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori e dei sacchi correttamente esposti o stabilmente collocati sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione alla società di raccolta tramite il numero verde o al Comune, il quale provvederà a segnalare il disservizio, che dovrà essere recuperato nella giornata per segnalazioni pervenute entro le ore 12:00; per segnalazioni a posteriori il servizio dovrà essere recuperato entro il giorno successivo. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al concessionario del servizio come scioperi, neve e interruzione completa della viabilità.
11. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui al presente Regolamento, nell'esposizione dei sacchi e dei contenitori, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui al precedente articolo.
12. Il materiale per la raccolta porta a porta (paper-box, sacchi) viene di norma fornito dal comune sia per quanto riguarda le utenze domestiche e sia per le non domestiche. All'esaurimento delle scorte dei sacchi l'utenza può ritirare una nuova fornitura gratuita presso il comune.

Art. 18 – Lavaggio dei contenitori

1. Di norma il lavaggio dei contenitori collocati all'interno delle proprietà private o loro pertinenze deve essere eseguito a cura dell'utenza. La frequenza dei lavaggi dovrà essere valutata, specie per i contenitori dei rifiuti organici, tenendo conto delle condizioni che favoriscono lo sviluppo di odori molesti.
2. Il lavaggio dei contenitori stabilmente collocati sul suolo pubblico dovrà avvenire a cura dell'azienda e con la frequenza contenuta nella specifica dei servizi.
3. Il lavaggio dei contenitori collocati all'interno delle proprietà private o loro pertinenze potrà essere effettuato dall'azienda affidataria nelle giornate programmate e con le modalità concordate con il Comune, tenendo conto, specie per i contenitori dei rifiuti organici, delle condizioni che favoriscono lo sviluppo di odori molesti.

Art. 19 – Raccolta della frazione indifferenziata residua

1. La frazione indifferenziata residua, non recuperabile, è costituita, in via non esaustiva, da:
 - a) oggetti in ceramica , legno verniciato;

- b) carta plastificata, carta stagnola;
 - c) CD, DVD, cassette audio-video;
 - d) bicchieri e piatti in plastica;
 - e) lettiere non organiche ed escrementi di animali;
 - f) ecc.
2. Non sono da conferire nei sacchi e nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:
- a) frazioni di rifiuti urbani per i quali è istituito specifico il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
 - d) rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.
3. La raccolta della frazione indifferenziata residua, per la raccolta porta a porta, viene svolta con le seguenti modalità:
- a) mediante sacchi esclusivamente in plastica semitrasparenti di polietilene da 50 o 120 lt. di colore grigio personalizzati per ciascun comune, collocati a bordo strada, fatta salva la possibilità di assegnare specifici cassonetti dotati di transponder;
 - b) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati, prima dell'introduzione nei sacchetti. I sacchi dovranno avere un peso massimo di kg 30 ed essere collocati in modo ordinato e visibile senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
 - c) l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
 - d) il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione;
4. Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata residua viene svolto, per la raccolta con contenitori stradali, con le seguenti modalità:
- a) mediante contenitori, dotati di transponder, dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico, dotati di transponder;
 - b) la raccolta viene effettuata con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
 - c) per utenze e situazioni particolari, con elevata produzione di rifiuti indifferenziati, per centri storici con case senza cortile e difficoltà ad internalizzare i contenitori il sistema di raccolta erogato deve avere servizi mirati e flessibilità operative;
 - d) l'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti, il coperchio del contenitore o il sacco restino chiusi.
5. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato sfuso a terra; nel caso in cui non si provveda alla rimozione del materiale verranno comminate le sanzioni di cui al presente Regolamento.
6. A seguito di specifica richiesta le utenze domestiche che hanno uno o più componenti affetti da patologia cronica che prevede l'assegnazione di materiale per incontinenza,

possono usufruire, secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto e limitatamente al periodo di sussistenza della patologia, di contenitori appositi ove conferire esclusivamente tali rifiuti. Il conferimento in tali contenitori di rifiuti diversi da quelli derivanti dalla patologia comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

7. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi grigi semitrasparenti e dei contenitori per il rifiuto non recuperabile.
8. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui ai precedenti articoli.

Art. 20 – Raccolta della frazione organica

1. La frazione organica è costituita, in via non esaustiva, da:
 - a) scarti di cucina freddi, fondi di caffè, filtri del tè;
 - b) alimenti avariati senza confezione;
 - c) avanzi alimentari, gusci d'uovo;
 - d) scarti di frutta e verdura;
 - e) scarti di piante o fiori d'appartamento;
 - f) tovagliolini e fazzoletti di carta;
 - g) carta da pane, carta assorbente da cucina.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica:
 - a) borse di plastica;
 - b) lettiere di materiale inorganico ed escrementi di animali domestici;
 - c) ceneri spente di stufe e caminetti;
 - d) altre tipologie di rifiuto;
3. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) esclusivamente in sacchetti biodegradabili chiusi conferiti in contenitori, preferibilmente con chiave, dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;
 - b) la raccolta avviene con la periodicità stabilita sulla specifica scheda servizi, mediante contenitori di colore marrone dotati di transponder; i secchielli da 10 litri non possono essere esposti su suolo pubblico;
 - c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso ed il contenitore sia collocato in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;
 - d) all'interno dei contenitori destinate alle utenze domestiche non può essere conferito il materiale sfuso;
4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto

alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto organico, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui ai precedenti articoli.

Art. 21 – Raccolta dei rifiuti verdi

1. I rifiuti verdi sono costituiti da erba, foglie, piccoli rami sminuzzati.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti verdi viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) in caso di attivazione del servizio di raccolta domiciliare, mediante lo svuotamento di contenitori, dotati di transponder;
 - b) direttamente dagli utenti al centro di raccolta, ove presente;
 - c) attraverso la dislocazione di contenitori scarrabili o di prossimità.
3. I rifiuti verdi devono essere conferiti in modo tale da ridurre la volumetria.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto vegetale, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui ai precedenti articoli.

Art. 22 – Raccolta degli imballaggi in vetro

1. La frazione recuperabile vetrosa è costituita da bottiglie, vasetti, barattoli, bicchieri e recipienti in vetro vuoti che abbiano contenuto prodotti alimentari, per l'igiene personale e la pulizia della casa.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta del vetro oggetti in ceramica e porcellana, lampadine e tubi al neon, specchi, cristalli e pirex.
3. Il servizio di raccolta del vetro viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante apposito contenitore con volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire;
 - b) la raccolta avviene, con la periodicità stabilita nella specifica scheda servizi, mediante contenitori di colore verde; i contenitori sono dotati di transponder;
 - c) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 - d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse in nylon.
4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto organico, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui ai precedenti articoli.

Art. 23 – Raccolta degli imballaggi in plastica

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica, in particolare da:
 - a) contenitori in plastica vuoti, accuratamente puliti e ridotti di volume (es. bottiglie di acqua minerale e bibite), sacchetti della spesa, imballaggi in plastica in genere;
 - b) piccoli imballaggi in polistirolo;
 - c) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
 - d) contenitori del materiale sopra indicati che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo piatti, bicchieri e posate monouso. Tali stoviglie se costituiti da materiali biodegradabili devono essere conferiti nei contenitori per la raccolta della frazione organica.
3. Il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica per la raccolta con contenitori stradali, viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante appositi contenitori, dotati di transponder, di colore giallo, in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico dotati di transponder;
 - b) la raccolta viene effettuata con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
 - c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - d) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
4. Il servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita nella specifica scheda servizi mediante sacchi semi-trasparenti di polietilene da 120 litri di colore giallo, personalizzati per ciascun comune, collocati a bordo strada, fatta salva la possibilità assegnare specifici cassonetti dotati di transponder;
 - b) l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
 - c) il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria;
5. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato sfuso a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.
6. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica.
7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto degli imballaggi in plastica, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui ai precedenti articoli.

Art. 24 – Raccolta della carta, cartone e tetrapak

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da carta, cartone ed in particolare giornali, opuscoli, quaderni, riviste, libri, imballaggi in cartone, cartoncino e poliaccoppiati tipo tetrapak.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo carta assorbente, carta carbone, carta oleata, fazzoletti o tovaglioli di carta usati, carta plastificata, nylon, cellophane, carta poliaccoppiata.
3. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dalle schede servizi;
 - b) con contenitore paper-box di colore bianco per la raccolta congiunta di carta-cartone-tetrapak, presso le utenze domestiche e non domestiche di tutti i Comuni, fatta salva la possibilità di assegnare specifici cassonetti dotati di transponder;
 - c) con raccolta a mano, del solo cartone, per le sole utenze non domestiche dei Comuni ove tale modalità di servizio è prevista nella rispettiva Scheda servizi: tali utenze non potranno utilizzare i contenitori destinati alle utenze domestiche;
 - d) nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, non collocabile nel contenitore, il materiale deve essere piegato e legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
 - e) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta;
 - f) limitatamente alle utenze eventualmente rientranti nel servizio domiciliare, potranno essere collocati in prossimità dell'utenza produttrice, o in punti individuati preliminarmente, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni, in modo ordinato e senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico.
4. Il servizio di raccolta della frazione costituita da carta e cartone per la raccolta con contenitori stradali, viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante appositi contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico, dotati di transponder;
 - b) la raccolta viene effettuata con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
 - c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse di nylon;
5. Il servizio di raccolta a mano della frazione recuperabile costituita da cartone prodotto da utenze non domestiche è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dalle schede servizi del Capitolato Speciale d'Appalto, cioè o porta a porta presso utenze specifiche (previa adesione al servizio) o in punti di conferimento comuni;
 - b) l'utente deposita il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
 - c) il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;
 - d) non possono essere conferiti carta o cartoncino insieme al cartone;

e) il materiale deve essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura.

6. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di carta-cartone-tetrapak o nei punti per la raccolta del cartone.
7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto in carta- cartone-tetrapak, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui ai precedenti articoli del Regolamento.
8. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo, sono conferiti nei Centri di Raccolta, isole ecologiche con le modalità di cui al Capo III del presente Regolamento.
9. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore, salvo quanto disposto dal comma e) dei precedenti punti.

Art. 25 – Raccolta degli indumenti usati

1. Tale frazione è costituita da indumenti usati ed in particolare da:
 - a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti;
 - b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - c) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.
2. Il servizio di raccolta degli indumenti usati viene effettuato mediante appositi contenitori stradali; l'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino, qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore analogo.
3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo, deve:
 - a) garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi;
 - b) assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito o l'immissione di pedoni, cicli ed automezzi sulla rete viaria.

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche, in particolare pile a bottone, pile a stilo, rettangolari, batterie per attrezzature elettroniche, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) presso il centro di raccolta;
 - b) mediante appositi contenitori stradali posti sul territorio.

I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore. Non possono essere riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che, limitatamente a quelli di provenienza domestica, devono essere consegnati al centro di raccolta con le modalità indicate al Capo III del presente Regolamento o mediante servizio di ritiro a domicilio su prenotazione.

2. Il servizio di raccolta viene svolto con le modalità determinate dalle schede servizi e comunque tali da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori

medesimi.

3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. negozi, supermercati).

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, in particolare farmaci e medicinali scaduti, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o presso cui vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ospedali);
 - b) presso il centro di raccolta.

I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore mentre l'imballaggio, non imbrattato, deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento.

2. Il servizio di raccolta viene svolto con modalità determinate dalla società affidataria del servizio e comunque tali da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.
3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. farmacie, ambulatori, ospedali).

Art. 28 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico di cui all'art. 4, in particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - vernici, solventi e relativi contenitori;
 - oli minerali esausti;
 - accumulatori per auto.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituita da materiali di impiego domestico è svolto con le modalità indicate nel presente Regolamento, con conferimento presso il centro di raccolta.

Art. 29 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica e tubi catodici

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica (neon) e tubi catodici di cui all'art. 4.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituita da materiali di impiego domestico viene svolto con le modalità indicate nel presente Regolamento, con conferimento presso il centro di raccolta.

Art. 30 – Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico

1. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 4, in particolare i rifiuti che, per natura e dimensione, è vietato conferire nei sacchi e nei contenitori stradali o assegnati alle utenze.
2. Sono pericolosi i rifiuti prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, in particolare:
 - a) frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti (RAEE);
 - b) piccoli elettrodomestici e boiler (RAEE);
3. La raccolta può essere svolta, nel rispetto della specifica tecnica e della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:
 - a) presso il centro di raccolta;
 - b) mediante servizio porta a porta, dove attivo, su prenotazione al numero verde.
4. I RAEE per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 3 del presente articolo.
5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
 - a) il servizio è effettuato alle utenze domestiche;
 - b) l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica alla società di raccolta, il numero ed il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute, rispettando le seguenti disposizioni:
 - possono essere prenotati ritiri per massimo 5 colli (pezzi o contenitori di rifiuti omogenei): in ogni caso non potranno essere effettuati ritiri che impegnino più di un carico completo di pianale con sponda idraulica;
 - la limitazione di cui al punto precedente decade in caso di ritiro presso i Comuni facenti parte le Comunità Montane;
 - i vegetali ed i pneumatici sono comunque esclusi dal servizio;
 - ciascun utente, all'atto della prenotazione, deve dichiarare il numero di pezzi che vuole conferire: all'atto del ritiro potranno essere ritirati SOLO i pezzi dichiarati, tolleranza minima in caso di palese differenza tra quanto prenotato e quanto esposto;
 - il ritiro del materiale deve essere effettuato sul suolo pubblico, si può accedere alle proprietà private solo se l'esposizione è impossibile sul suolo pubblico: in tal caso gli operatori non possono comunque accedere zone "chiuse" come cantine, depositi, disimpegni, ecc.

- le limitazioni di cui al punto precedente decadono nel caso previsto dall'art. 27 comma 9 del Capitolato Speciale d'Appalto: *“In caso di richieste da parte di persone anziane (oltre 65 anni di età) o disabili, dovrà essere previsto il recupero in luogo più comodo ed accessibile per l'utenza (direttamente nell'abitazione qualora ciò fosse possibile).”*

Rifiuto	Ritiro autorizzato?
Porta	SI
Finestra	SI
Avvolgibile	SI
Persiana	SI
Inferriata	SI
Cancello	SI
Vasca	SI
WC	A condizione che siano SOLO 1 pezzo per tipo: per quantità maggiori l'idraulico si deve organizzare presso un centro di smaltimento.
Lavandino	
Box doccia	
Tubazioni	
Grondaie	NO
Coperture di tettoie	
Onduline	
Bici	SI
Legname (assi)	SI Possono essere più di 5 pz. a condizione che siano correttamente inbancalate e caricabili come un unico pezzo (bancale ben confezionato)
Cisterne in ferro	NO
Caldaie a gas/gasolio	NO
Bancale	SI max 1 pezzo
Neon	NO

- c) il giorno previsto per la raccolta il materiale dovrà essere posto dagli utenti nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Art. 31 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi

1. L'autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio è consentito e favorito con l'istituzione dell'Albo Comunale dei Compostatori Domestici.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali autoprodotta.
3. Il compostaggio domestico deve essere attuato:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
 - b) con processo controllato;

- c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicinato e non dare luogo ad emissioni odorogene.
4. La pratica del compostaggio domestico potrà avvenire solo se gli utenti saranno in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.
 5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano creare danno all'ambiente, recare disagio alle persone, creare pericoli di natura igienico-sanitaria o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
 6. Durante il conferimento dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici.
 7. E' facoltà del Comune o del soggetto delegato istituire idonea attività di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, avvalendosi di personale dipendente o appositamente incaricato.

Art. 32 – Albo Comunale dei Compostatori Domestici

1. Il Comune può istituire l'Albo Comunale di Compostatori Domestici, ovvero un elenco in cui sono registrate le utenze che, nel territorio comunale, praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde.
2. Tale Albo si compone di due sezioni:
 - a) Albo dei Compostatori Domestici muniti di compostiera;
 - b) Albo dei Compostatori Domestici non muniti di compostiera.
3. Le utenze che praticano il compostaggio domestico possono iscriversi all'Albo Comunale dei Compostatori Domestici entro 15 giorni dalla consegna dei contenitori assegnati per la raccolta dell'organico;
4. L'Albo Comunale dei Compostatori Domestici è strumento necessario per riconoscere, ove previsto, agevolazioni tariffarie nei confronti delle utenze che praticano effettivamente e proficuamente, il compostaggio domestico.
5. In qualunque momento le utenze potranno essere soggette a controllo da parte della Polizia Municipale e del personale autorizzato in accordo con il C.S.E.A. e la società affidataria.

Art. 33 – Servizio utenze domestiche

Per la gestione dei diversi rifiuti urbani ed assimilati agli urbani le utenze vengono servite sulla base delle schede servizi di ciascun comune, con materiali per il porta a porta, volumetrie e numero di contenitori, in funzione alla conformazione urbanistica del territorio e comunque al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Capo II Titolo II del presente Regolamento. La forma organizzativa deve comunque garantire i criteri di efficienza, efficacia e separazione delle frazioni merceologiche per tutte le utenze.

Art. 34 – Servizio utenze non domestiche

1. Al fine di rispettare i limiti del Regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani il servizio concilia frequenze di raccolta e volumetrie dei contenitori in rapporto al servizio espletato presso le utenze domestiche.
2. La società di raccolta è tenuta a comunicare le modalità operative di cui al comma 1 al Comune ed al C.S.E.A., al fine di monitorare le produzioni ed adeguare le superfici soggette a tassa/tariffa.

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 35 – Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) provenienti da spazzamento o pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di recupero/smaltimento tramite la società affidataria del servizio.
2. Ai sensi dell'art. 192, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la rimozione, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su area pubblica è a carico del responsabile dell'abbandono, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 255 e 256 del d.lgs. 152/2006.
3. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al precedente comma 2 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di recupero/smaltimento a cura della società affidataria, previo accordo con il Comune.
4. Sono esclusi dal servizio di raccolta i rifiuti derivanti dalla pulizie delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 36 – Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle specifiche dei servizi approvate e/o richieste dal Comune.
2. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri ed il disagio ai cittadini e per evitare che vengano ostruiti, con detriti, i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sia sonore sia di polveri, in modo da evitare fenomeni di inquinamento degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
6. Il Comune, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, può richiedere al C.S.E.A lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in periodi dell'anno non programmati; tali servizi saranno fatturati, al Comune, ai costi preventivamente concordati sulla base del quanto specificatamente previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 37 – Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche possono essere installati cestini stradali per i rifiuti prodotti dai passanti.
2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal C.S.E.A., previo accordo con i Comuni, ed indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
3. I Comuni comunicano al gestore del servizio la posizione dei contenitori di cui al comma 1

del presente articolo installati dai Comuni stessi affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.

4. I cestini stradali sono svuotati dal soggetto incaricato dal gestore del servizio secondo la periodicità programmata dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 38 – Pulizia dei Mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, depongono i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità concordate con i Comuni ed indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto nelle rispettive schede di servizio e, comunque, separando accuratamente le diverse frazioni di cui sono composti.
3. Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati:
 - a) devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2;
 - b) devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli e altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro 45 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile l'igienizzazione delle aree.
4. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dai Comuni al gestore del servizio. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti interessati.

Art. 39 – Imbrattamento delle aree pubbliche

1. E' vietato imbrattare aree pubbliche con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei.
2. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente Regolamento.
3. Le persone che conducono cani od animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni e ad attenersi alla disciplina stabilita nell'apposito Regolamento Comunale.
4. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico possono venire asportate dalla società di raccolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale, compatibilmente con quanto specificatamente previsto nelle schede servizio di ciascun comune.
5. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
6. Chi transita con i veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia.

Art. 40 – Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori per il conferimento dei rifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita sino ad una distanza di 10 metri.
4. I gestori di esercizi pubblici devono parimenti mantenere costantemente puliti i fronte strada, sia dei rifiuti eventualmente depositati, che degli agenti atmosferici (es. neve), indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.

Art. 41 – Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato, è fatto obbligo agli organizzatori di comunicare al Comune il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare e provvedere direttamente (o attraverso accordo con la società incaricata del servizio) alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso e alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
2. Per tutta la durata delle manifestazioni stesse è fatto obbligo di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere forniti dalla società di raccolta su indicazione del Comune.
3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, la frequenza ed il numero dei contenitori viene garantito dalla società affidataria dei servizi di raccolta in base al contratto di servizio ed alle specifiche tecniche delle schede servizi.
4. Per la raccolta, la pulizia delle aree e lo smaltimento dei rifiuti prodotti il Comune può applicare la tassa/tariffa giornaliera nelle modalità fissate con apposito provvedimento.

Art. 42 – Aree di sosta per nomadi

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi e/o nelle aree adibite alla sosta temporanea dei camper/autocaravan secondo normative vigenti, viene istituito a carico della società affidataria il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti suddivisi per le varie tipologie come definito nelle specifiche dei servizi. I nomadi ed i turisti sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 43 – Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve

essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Quanto previsto al comma precedente, comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati da terzi.

Art. 44 – Volantinaggio

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mani dei destinatari.
2. E' vietato riporre volantini sulle auto in sosta in zone di parcheggio.
3. E' vietato riporre pubblicità nella corrispondenza nei casi in cui l'utente o il condominio segnali espressamente il diniego.
4. Sono escluse dal presente divieto le comunicazioni di Enti Pubblici o di Aziende Pubbliche effettuate alla cittadinanza per motivi di pubblico interesse.
5. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 45 – Altri servizi su richiesta

1. Nel corso della durata del contratto le parti C.S.E.A. (su specifica richiesta dei comuni e previo accordo con gli stessi) e la società di raccolta potranno negoziare l'affidamento di ulteriori servizi, attraverso la stipula di appendici al contratto, valutando se, ed in che misura, i nuovi servizi richiedano una specifica definizione di risultati da conseguire ed ulteriori oneri per l'amministrazione comunale; in via non esaustiva:
 - a) raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali;
 - b) pulizia strade:
 - spazzamento;
 - raccolta foglie;
 - spurgo pozzetti e pulizia caditoie;
 - raccolta e smaltimento siringhe;
 - lavaggio periodico fontane, fontanelle e lavatoi pubblici;
 - lavaggio periodico di vie, piazze e altre aree pubbliche pavimentate;
 - lavaggio e disinfezione servizi igienici pubblici.
 - c) servizi speciali:
 - servizi straordinari e a richiesta;
 - sgombero rifiuti abbandonati e macerie da crollo;
 - collaborazione nel controllo di atti incivili.
 - d) integrazione ai servizi esistenti, passaggio alla raccolta porta a porta.
2. Nelle aree in cui si è verificato un incidente di qualsiasi natura, che abbia provocato sversamenti o comunque depositi sul suolo di materiale, il servizio di pulizia è prestato dal soggetto affidatario con oneri a carico del responsabile dell'incidente stesso.

Art. 46 - Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il C.S.E.A. o il Comune possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il C.S.E.A. o il

Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:

- a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
- b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
- c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.

3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dai Comuni o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il gestore del servizio ai sensi del comma 2 del presente articolo. E' fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori di rifiuti assimilati agli urbani di procedere autonomamente al recupero delle frazioni merceologiche recuperabili dei rifiuti.
5. Tutte le associazioni di volontariato convenzionate devono fornire al gestore i dati relativi ai quantitativi di materiali raccolti nell'espletamento del servizio.

CAPO III – CENTRI DI RACCOLTA

Art. 47 – Centri di Raccolta (isole ecologiche)

1. I centri di raccolta, sono costituiti, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008, da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso gli Appaltatori del servizio. Tali aree sono accessibili agli utenti per il conferimento solo in determinati orari, sono munite di almeno un addetto alla gestione del regolare funzionamento del Centro e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.
2. I centri di raccolta possono essere comunali o multi comunali, cioè a servizio degli utenti di più Comuni.
3. L'Appaltatore del servizio ha la possibilità di conferire i rifiuti nelle aree e/o contenitori accessibili agli utenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni in materia di sicurezza, ed in particolare a quelle riferite ai rischi da interferenza.
4. Il conferimento presso il centro di raccolta può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio nonché particolari tipi di rifiuto, come in seguito specificato, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
5. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulta difficoltoso all'utente il conferimento presso l'isola ecologica, può essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare.
6. L'ubicazione, gli orari di apertura, i Comuni serviti, le tipologie di materiali raccolti e i servizi dei centri di raccolta sono stabiliti dal C.S.E.A., in accordo con i Comuni, indicati nelle rispettive Schede servizio e su apposita segnaletica esposta all'ingresso dei medesimi e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
7. L'isola ecologica ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.
8. Il C.S.E.A. ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuate presso l'isola ecologica.

Art. 48 - Compiti dell'appaltatore per la gestione del centro di raccolta

1. Competono all'appaltatore della gestione dell'isola ecologica i seguenti compiti, da svolgersi tramite appositi addetti:
 - a) il controllo dell'osservanza del presente Regolamento;
 - b) l'apertura e la chiusura dell'isola, rispettando gli orari stabiliti dal gestore del servizio in accordo con i Comuni;
 - c) l'assistenza agli utenti nel conferimento dei materiali al centro, anche attraverso il posizionamento di appositi cartelli informativi;
 - d) la comunicazione delle necessità in merito allo svuotamento dei contenitori, con le modalità definite dal gestore dei servizi;
 - e) la segnalazione di qualsiasi abuso al gestore del servizio;
 - f) la manutenzione ordinaria e il mantenimento della pulizia del centro di raccolta;
 - g) la registrazione degli accessi tramite apposito schedario e/o tramite apposite procedure informatiche che consentano di verificare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente;
 - h) la compilazione e la tenuta della documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente (registri di carico e scarico, ecc.);

- i) la comunicazione al C.S.E.A. degli eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari.
 - l) l'osservanza del Regolamento specifico allegato al Capitolato Speciale di Appalto ove non in contrasto con il presente Regolamento.
2. Gli addetti al controllo di cui al comma 1 sono incaricati di un pubblico servizio e pertanto hanno il dovere dell'applicazione delle presenti norme. Gli addetti sono muniti di cartellini di identificazione visibile agli utenti.
 3. In caso di emergenza l'addetto al controllo avvisa il gestore del servizio e procede alla chiusura dell'isola ecologica dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 49 - Accesso al centro di raccolta da parte degli utenti

1. La consegna dei rifiuti presso il centro di raccolta è eseguita tramite conferimento diretto a cura del produttore o, esclusivamente per le utenze domestiche, previa apposita delega autorizzativa al conferimento rilasciata dal produttore stesso ad un soggetto terzo. Oltre alla delega, il delegato dovrà presentare all'ingresso dell'isola ecologica anche fotocopia del documento di identità del delegante.
2. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti con sede, residenza o domicilio nel territorio dei Comuni convenzionati serviti dal centro stesso. Gli utenti medesimi possono essere dotati di apposito tesserino identificativo fornito dal gestore del servizio, come da successivo art. 51.
3. Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie indicate dal presente Regolamento.
4. Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti gli utenti provenienti da Comuni diversi da quelli serviti dall'isola ecologica, salvo quanto previsto dal comma 1.
5. Le utenze non domestiche possono portare al centro di raccolta esclusivamente le tipologie indicate nell'art. 47 nel rispetto dei criteri di assimilazione di cui al presente Regolamento.
6. Non possono essere portati all'isola ecologica i rifiuti per i quali non sia attivata una raccolta specifica presso il centro.
7. Non possono essere consegnati al centro di raccolta rifiuti pressati meccanicamente.

Art. 50 - Apertura del centro di raccolta

1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Consorzio, in accordo con i Comuni convenzionati, ed esposti all'ingresso dell'Isola Ecologica.
2. E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore del servizio di gestione dell'isola ecologica di modificare temporaneamente gli orari di cui al comma 1, previo benestare preventivo del Consorzio e con contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del centro stesso; tale facoltà è subordinata a situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato.

Art. 51 - Modalità di conferimento

1. L'utente che intende consegnare rifiuti al centro di raccolta deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione.
Per accedere al centro di raccolta, una volta attivata la nuova procedura automatizzata di regolamentazione degli accessi, saranno utilizzabili:
 - a) la tessera sanitaria del capofamiglia (per le utenze domestiche);

b) apposito tesserino fornito ai Comuni dal Consorzio su loro indicazione (per quelle non domestiche).

L'addetto al controllo si accerta del possesso dei requisiti per l'accesso ed inserisce su apposito schedario o palmare, al momento in cui verrà attivata la nuova procedura, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008, i dati relativi ai soggetti verificati e ai rifiuti conferiti.

2. I rifiuti sono scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie deve provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.
3. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori; l'utente deve evitare l'imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico.
4. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo.
5. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'articolo 47 o in difformità alle norme del presente Regolamento. In particolare, per quanto riguarda il conferimento di rifiuti assimilati di utenze non domestiche, sarà ammesso l'ingresso solamente entro il limite quantitativo fornito dal comune di riferimento, nei termini qualitativi e quantitativi di cui al presente Regolamento.
6. E' consentito l'accesso contemporaneo al centro di raccolta di un numero di utenti tale da permettere la verifica da parte dell'addetto al controllo.

Art. 52 - Rimostranze

Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolte al Comune o al Consorzio.

CAPO IV – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 53 – Divieti

1. Sono vietati:
 - a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
 - b) l'imbrattamento delle aree pubbliche;
 - c) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
 - d) l'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal Consorzio ed approvati dal Comune;
 - e) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le ore 24 del giorno di raccolta;
 - f) l'uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
 - g) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - h) i comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
 - i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
 - l) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
 - m) l'abbandono di rifiuti;
 - n) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
 - o) l'insudiciamento da parte di animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
 - p) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
 - q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali;
 - r) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico;
 - s) il conferimento e l'utilizzo delle strutture pubbliche da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo criteri più restrittivi ove previsti.
2. Presso i centri di raccolta sono vietati:
 - a) l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri e delle aree;
 - b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - c) il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;
 - d) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
 - e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni;
 - f) il danneggiamento delle strutture;
 - g) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

Art. 54 – Controlli

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede in via principale la Polizia Locale, ferma restando la competenza delle altre Forze dell'ordine, di altri organismi specificamente individuati o del personale individuato dal Comune, anche facente capo all'azienda affidataria dei servizi di raccolta.
2. Il personale preposto al controllo è autorizzato, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, ad assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.
3. Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi del personale dell'azienda affidataria o delle associazioni ed organizzazioni di volontariato, previa formazione specifica.
4. Il ricavato delle sanzioni dovrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico) previste da ciascun Comune.
5. Ciascun Comune trasmetterà al Consorzio idonea documentazione attestante il corretto utilizzo dei proventi delle succitate sanzioni a sostegno delle iniziative di cui al precedente comma.

Art. 55 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal d.lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della d.lgs. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 € ad un massimo di 150,00 € per ogni infrazione contestata ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo;
 - b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo	
	Minimo	Massimo
In riferimento alle utenze non domestiche, superamento dei limiti quantitativi di assimilabilità di cui all'art. 12 comma 5 del Regolamento speciale consortile (salvo diversi limiti quantitativi approvati dal Comune con apposito atto)	€ 100,00	€ 500,00
In riferimento alle utenze non domestiche, per ciascun conferimento di rifiuto non assimilabile al circuito pubblico (salvo diversi limiti qualitativi approvati dal Comune con apposito atto)	€ 200,00	€ 500,00
Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro all'interno della proprietà privata o pertinenza, del contenitore domiciliare entro le ore 24 del giorno di raccolta	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento dei rifiuti in un contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento di pile esauste e farmaci scaduti e batterie nei contenitori non destinati alla tipologia del rifiuto conferito	€ 40,00	€ 300,00
Conferimenti volti ad inficiare la raccolta differenziata	€ 50,00	€ 300,00
Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza separazione, pur avendo nello stesso punto a disposizione i contenitori per la raccolta differenziata	€ 25,00	€ 200,00
Conferimento di sfalci e ramaglie in contenitori per la raccolta del rifiuto non idonea a riceverlo (es. indifferenziato)	€ 100,00	€ 500,00
Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati	€ 25,00	€ 250,00
Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 25,00	€ 250,00
Distribuzione di volantini eccetto i casi previsti dal presente Regolamento	€ 150,00	€ 500,00
Comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta a meno di 50 cm dei veicoli ai lati dei contenitori per la raccolta e negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento, fatta salva la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	€ 100,00	€ 500,00
Modifica della posizione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 40,00	€ 300,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo	€ 25,00	€ 250,00

Combustione di qualunque tipo di rifiuto	€ 25,00	€ 250,00
Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento al servizio di raccolta di animali morti	€ 25,00	€ 250,00
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno	€ 50,00	€ 100,00
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno, se il fatto avviene in giardini pubblici	€ 150,00	€ 500,00
Abbandono o deposito di rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee	€ 105,00	€ 620,00
Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo	€ 25,00	€ 155,00

Presso le isole ecologiche semplici e con gestione:

Abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri di raccolta	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati	€ 25,00	€ 250,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo nell'area servita dal centro di raccolta, salvo diverse disposizioni	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche	€ 25,00	€ 250,00
Danneggiamento delle strutture dei centri di raccolta	€ 25,00	€ 250,00
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo	€ 25,00	€ 250,00

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.
3. E' fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o della società di raccolta per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difforni dalle normative previste dal presente Regolamento.
5. Per la violazione delle condizioni di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte della società affidataria si applicano le penalità stabilite dal C.S.E.A. a favore del Comune per ogni immotivato ritardo o inadempienza, si procede secondo quanto specificatamente previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 56 – Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di passaggio dalla raccolta con contenitore stradale alla raccolta domiciliare

1. Fino all'attivazione dei servizi di raccolta, così come definiti nel presente Regolamento, sono efficaci le modalità di conferimento garantite dai regolamenti e dai provvedimenti in essere.
2. I servizi di raccolta dei rifiuti assimilati garantiti alle utenze non domestiche saranno effettuati con le modalità tecniche previste dal presente Regolamento; durante il periodo di cui al comma 1, verranno valutati, ai fini dell'assimilazione, i dati inerenti la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti, nel rispetto di quanto previsto all'art.12 del presente Regolamento e comunque come deliberato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 57 – Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti, nonché le norme contenute nel Regolamento di Igiene Urbana e Polizia Urbana.

Art. 58 – Danni e risarcimenti

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 59 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente Regolamento.

Art. 60 – Disposizioni transitorie e finali.

Le competenze del "Consorzio", come indicato nel contesto del presente Regolamento, andranno riferite, in caso di approvazione delle nuove disposizioni regionali (e/o statali) in materia di rifiuti e ambiente, al soggetto che per legge gli subentra, ovvero ad ulteriori e/o diversi soggetti cui le competenze (o parte delle) stesse siano attribuite dalla normativa in questione.

Art. 61 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Entra in vigore al termine di seconda pubblicazione della durata di quindici giorni.